

Codice A1602B

D.D. 6 giugno 2023, n. 379

DD n. 9/A1602B/2023 del 16.1.2023 "Legge 447/1995 e Decreto Legislativo 42/2017. Esito valutazione domande per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica e verifica della conformità dei corsi di aggiornamento alla professione per tecnici competenti in acustica. Quarto trimestre 2022". Annullamento d'ufficio di provvedimento di iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a...



ATTO DD 379/A1602B/2023

DEL 06/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1602B - Emissioni e rischi ambientali

OGGETTO: DD n. 9/A1602B/2023 del 16.1.2023 “Legge 447/1995 e Decreto Legislativo 42/2017. Esito valutazione domande per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica e verifica della conformità dei corsi di aggiornamento alla professione per tecnici competenti in acustica. Quarto trimestre 2022“. Annullamento d’ufficio di provvedimento di iscrizione nell’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica del sig. *omissis* (artt. 7 e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 24).

Premesso che:

con legge n. 447 del 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, è stata definita, all’art. 2, comma 6, la figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale, individuando, al successivo comma 7, il presupposto dell’iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica per lo svolgimento della relativa professione;

con decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”, sono stati definiti, al Capo VI, i criteri generali per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica ed è stato istituito presso l’allora Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (articolo 21) sulla base dei dati forniti dalla Regione, che deve verificare il possesso dei requisiti;

in merito ai requisiti, l’articolo 22 del decreto legislativo 42/2017 stabilisce, in riferimento ai soggetti titolari di diploma che: “2. *In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del presente decreto, all’elenco di cui all’articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:*

a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni,

decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno. Per attività professionale in materia di acustica applicata si intende:

- 1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;*
 - 2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;*
 - 3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;*
 - 4) redazione di piani di risanamento;*
 - 5) attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense;*
- b) avere superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2”;*

con determinazione dirigenziale n. 202 del 4 giugno 2018, sono stati approvati i modelli per la presentazione delle istanze sulla base della nuova disciplina nazionale in materia, prevedendo un diverso e apposito modello per la presentazione delle istanze di riconoscimento da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 22, comma 2, d.lgs. 42/2017. In particolare, tale modello riporta nell'oggetto l'indicazione del termine massimo entro il quale lo stesso poteva essere presentato, ossia il 18 aprile 2022 (5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, pubblicato sulla G.U. del 4 aprile 2017 n. 79).

Visto che:

con determinazione dirigenziale n. 9/A1602B/2023 del 16 gennaio 2023 “*Legge 447/1995 e Decreto Legislativo 42/2017. Esito valutazione domande per lo svolgimento della professione di tecnico competente in acustica e verifica della conformità dei corsi di aggiornamento alla professione per tecnici competenti in acustica. Quarto trimestre 2022*”, a seguito dell'istruttoria effettuata in data 10 gennaio 2023 dal “Gruppo di lavoro per la valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale”, è stata accolta la domanda per lo svolgimento della suddetta attività, presentata dal sig. *omissis* in data 29 novembre 2022;

il sig. *omissis* è stato conseguentemente iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 42/2017, con il numero *omissis*;

nel corso della successiva seduta del 5 aprile 2023 del “Gruppo di lavoro per la valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale”, quest'ultimo, nell'ambito della valutazione di una ulteriore istanza presentata da altro soggetto diplomato, verificava di aver valutato erroneamente l'istanza presentata dal sig. *omissis*, in quanto si trattava di istanza proposta da un candidato in possesso del diploma di scuola media superiore e dei requisiti previsti all'articolo 22, comma 2, lettere a) e b) del d.lgs 42/2017, ma con domanda di riconoscimento presentata oltre il termine previsto per il periodo transitorio dalla norma nazionale, ossia oltre il 18 aprile 2022. Il riconoscimento risultava pertanto viziato in quanto carente di un requisito di legittimità;

il Gruppo di lavoro ha proceduto pertanto ad informare il Responsabile del procedimento dell'esito della seduta evidenziando quanto riscontrato sul punto.

Considerato che:

il Responsabile del procedimento ha avviato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il

procedimento di annullamento d'ufficio del provvedimento di iscrizione del sig. *omissis* nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica;

nell'avviso di avvio del procedimento è stato altresì comunicato che entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione sarebbe stato possibile presentare memorie scritte e documenti inerenti il procedimento, anche volte a indicare la sussistenza di attività poste in essere in esecuzione del riconoscimento effettuato; ciò ai fini delle valutazioni previste dall'articolo 21-*nonies* della legge 241/1990.

Esaminate le controdeduzioni e le memorie trasmesse, agli atti del Settore, dal sig. *omissis* con nota del 9 maggio 2023, ns. prot. n. 66418 del 10 maggio 2023.

Valutato che tale documentazione non consentiva di verificare la sussistenza di attività poste in essere in esecuzione del riconoscimento effettuato, in quanto consistente in dichiarazioni di affidamento di incarichi professionali, peraltro effettuate in data successiva all'avvio del procedimento di annullamento d'ufficio e non indicanti la data di conferimento né comprovanti l'avvenuto svolgimento della relativa attività professionale.

Visto che, pertanto, con successiva nota ns. prot. n. 69450 del 16 maggio 2023, è stato richiesto al sig. *omissis* di produrre, entro 5 giorni dal ricevimento della stessa, ulteriore documentazione ai fini delle valutazioni previste dall'articolo 21-*nonies* della legge 241/1990. In particolare, è stato richiesto di indicare le date mancanti di affidamento degli incarichi professionali e di allegare altra documentazione atta a dimostrare l'avvenuto svolgimento degli stessi (quali copia delle relazioni tecniche prodotte, fatture delle prestazioni eseguite, altro).

Visto altresì che, con nota ns. prot. n. 78838 del 5 giugno 2023 il Sig. *omissis* ha fornito documentazione integrativa, oltre il termine fissato dall'Amministrazione nell'ulteriore richiesta del 16 maggio 2023.

Considerato, a seguito delle valutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 241/1990, che:

- l'istanza è stata presentata successivamente alla scadenza del periodo transitorio oltre il quale la norma non consente l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 21 d.lgs. 42/2017 dei soggetti in possesso del solo diploma di scuola media superiore;
- dalla documentazione presentata a seguito di due successive richieste, non risultano svolte nè documentate attività professionali da parte del sig. *omissis*. In particolare non è stata fornita copia delle relazioni tecniche e della documentazione economica, relative alle prestazioni professionali affidate.

Tenuto conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati e sulla base delle controdeduzioni e memorie e della relativa documentazione trasmesse dal sig. *omissis* si ritiene sussistano le ragioni di interesse pubblico per procedere all'annullamento d'ufficio del provvedimento di iscrizione del sig. *omissis* nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 42/2017.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;

- la legge 241/1990;
- la legge regionale 23/2008;
- la determinazione dirigenziale n. 9/A1602B/2023 del 16.01.2023;

determina

- di procedere, a seguito dell'esperimento delle valutazioni previste ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 241/1990, per le motivazioni indicate in premessa, all'annullamento d'ufficio dell'Allegato A della determinazione dirigenziale n. 9/A1602B/2023 del 16 gennaio 2023 nella parte in cui individua il nominativo del sig. *omissis* quale soggetto abilitato a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica;

- di procedere pertanto alla cancellazione del nominativo del sig. *omissis* dall'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica;

- di prendere atto, con successivo provvedimento, dell'annullamento parziale dell'Allegato A della suddetta determinazione dirigenziale, provvedendo alla sua rideterminazione, al solo fine di dare evidenza delle modifiche apportate con il presente atto.

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR 120 o 60 giorni dalla data di pubblicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE
(A1602B - Emissioni e rischi ambientali)
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi